



Reggio Emilia, lì 20 dicembre 2018

Circolare nr. 39

A tutti i clienti in indirizzo

OGGETTO: TRATTAMENTO FATTURE EMESSE E RICEVUTE TRA 2018 E 2019

Con la presente siamo a specificare il trattamento da tenere relativamente alle fatture che verranno elaborate "a cavallo" tra 2018 e 2019, vale a dire da quale momento dovrà essere emessa la fattura elettronica, e di conseguenza fino a quando dovrà (potrà) essere cartacea.

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019, ed il momento da cui decorre l'obbligo è legato alla effettiva emissione della fattura.

Ciò significa che in ogni caso occorrerà rifarsi al concetto di "fattura emessa", che è chiaramente espresso nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 21, che dispone che "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".

Pertanto, l'unica cosa che rileva per risolvere il problema "fattura cartacea o elettronica" è la data della consegna o spedizione della stessa.

Le fatture consegnate (o spedite) entro il 31/12 potranno essere cartacee, mentre tutte quelle consegnate (o spedite) dall'1 gennaio dovranno essere elettroniche.

In base alla legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) l'emissione di fatture con modalità diverse da quella elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata, sia per l'emittente, sia per il committente, se ed in quanto non provvederà ad emetterla in nome e per conto del proprio fornitore (in base alla procedura prevista dall'articolo 6 comma 8 del **D.Lgs. n. 471/97**).

Ciò significa che:

- non ha alcuna rilevanza, per le fatture relative a servizi professionali, l'emissione della c.d. "pro forma": le fatture emesse a gennaio 2019

Deanna Saccani



Dottore Commercialista, Revisore Contabile e Mediatore

saranno elettroniche ancorchè si riferiscano a "pro forma" emesse nel 2018;

- analogamente, non ha nessuna rilevanza, per le fatture differite, la data del DDT: se la fattura verrà emessa a gennaio 2019, essa sarà elettronica ancorchè relativa a merci consegnate nel dicembre del 2018.
- nel caso di fattura non emessa, il cliente, seguendo (nel 2019) la procedura di cui al citato comma 8 dell'articolo 6 (regolarizzazione entro i 30 gg successivi al quarto mese di effettuazione dell'operazione) dovrà emettere la fattura elettronicamente ancorchè la fattura (non emessa dal commissionario) andasse emessa nel 2018.
- nel caso di fattura non emessa, il cliente, seguendo (nel 2019) la procedura di cui al citato comma 8 dell'articolo 6 (regolarizzazione entro i 30 gg successivi al quarto mese di effettuazione dell'operazione) dovrà emettere la fattura elettronicamente ancorchè la fattura (non emessa dal commissionario) andasse emessa nel 2018.

Per le fatture a cavallo d'anno non opera la detrazione IVA per le operazioni infrannuali, che consente di includere nella liquidazione di competenza anche le fatture ricevute nei primi 15 giorni del mese successivo all'effettuazione dell'operazione

Appare consigliabile anticipare la fatturazione di qualche giorno rispetto all'ultimo giorno dell'anno, in modo da essere certi che la fattura cartacea sia spedita entro il 31.12.

Se la spedizione avverrà i primi giorni del 2019 occorre adottare la fattura elettronica.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

STUDIO DEANNA SACCANI

Dott. Deanna Saccani